

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **19/1990** (ECLI:IT:COST:1990:19)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **29/11/1989**; Decisione del **18/01/1990**

Deposito del **23/01/1990**; Pubblicazione in G. U. **31/01/1990**

Norme impugnate:

Massime: **14873**

Atti decisi:

N. 19

## ORDINANZA 18-23 GENNAIO 1990

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1989 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Girardello Antonio e l'Ufficio Imposte Dirette di Arona, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel procedimento instaurato da Girardello Antonio di impugnazione dell'iscrizione a ruolo di imposte I.R.P.E.F. e I.L.O.R. per gli anni 1979 e 1980, la Commissione Tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza del 10 aprile 1989 (R.O. n. 371 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui non prevedono per i componenti delle Commissioni Tributarie l'obbligo del segreto sulla camera di consiglio e, in particolare, sul processo di formazione della decisione del collegio;

che, a parere della Commissione remittente, risulterebbero violati gli artt. 108, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, in quanto sarebbe leso il principio dell'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e si verificherebbe disparità di trattamento nei confronti di tutti gli altri giudici per i quali vige il rispetto del segreto della camera di consiglio;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità della questione, per mancata motivazione sulla rilevanza e per insussistenza della stessa rilevanza, e nel merito per la infondatezza;

Considerato che questa Corte nella sentenza n. 18 del 1989, con cui ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che ha disciplinato ex novo la materia, in riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione, ha affermato che nel nostro ordinamento costituzionale non esiste un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza e che nessuna norma costituzionale stabilisce il segreto delle deliberazioni degli organi giudiziari di qualunque ordine e grado, quale garanzia della loro indipendenza, né a tal fine impone il segreto delle opinioni dissenzienti;

che il segreto costituisce materia di scelta legislativa senza alcun rapporto con l'indipendenza del giudice ed è un valore morale che si realizza in tutta la sua pienezza proprio quando si esplica nella trasparenza del comportamento;

che, in applicazione dei surrichiamati principi, la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18

gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*